

STUDIO PERINETTO LORENZO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

CODICE FISCALE PRN LNZ 51P14 L219F - PARTITA I.V.A. 01507470019
10121 - TORINO - CORSO MATTEOTTI, 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

Torino, 21 gennaio 2008

Circolare n.1/08

Oggetto: Legge Finanziaria 2008

Gentile Cliente, pensando di farLe cosa gradita, Le riassumiamo qui di seguito i punti di maggiore rilievo contenuti nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2007:

IMPOSTE E TASSE

DETRAZIONI PER ASSEGNI AL CONIUGE Art. 1, cc. 11-12

Riconosciute le detrazioni previste dall'art. 13, c. 3 Tuir a favore dei coniugi destinatari di assegni periodici in conseguenza di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del medesimo, se risultanti da provvedimenti giudiziari; i redditi sono infatti assimilati ai redditi di pensione ai fini del riconoscimento dell'importo.

DETRAZIONI PER FAMIGLIE NUMEROSE Art. 1, cc. 15-16

In presenza di almeno 4 figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro.

IRRILEVANZA ABITAZIONE PRINCIPALE PER DETRAZIONI CARICHI DI FAMIGLIA Art. 1, cc. 15-16

Dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2007, relativamente alle detrazioni per carichi di famiglia, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita a "prima casa" e di quello delle relative pertinenze.

INTERESSI PASSIVI E REDDITO D'IMPRESA PER SOGGETTI IRES Art. 1, cc. 33-34

Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli capitalizzati nel costo dei beni, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal 3° periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.

PERDITE FISCALI IRES IN PRESENZA DI REGIMI DI DETASSAZIONE DAL REDDITO Art. 1, cc. 33-34

Dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2007, in caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi.

ELIMINAZIONE DEGLI AMMORTAMENTI ANTICIPATI E ACCELERATI Art. 1, cc. 33-34

È abrogata la possibilità di effettuare ammortamenti anticipati e accelerati. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

DURATA DEI CONTRATTI DI LEASING Art. 1, cc. 33-34

Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente, che imputa a conto economico i relativi canoni, deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente di ammortamento previsto in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a 11 anni ovvero superiore a 18 anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a 11 anni ovvero pari almeno ad 18 anni.

SPESE DI RAPPRESENTANZA Art. 1, cc. 33-34

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume

dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.

ALiquota IRES DAL 2008 Art. 1, cc. 33, 38 e 39

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 l'aliquota Ires è ridotta dal 33,00% al 27,50%.

IMPOSTA SOSTITUTIVA 27,50% PER IMPRENDITORI INDIVIDUALI, SNC E SAS IN CONTABILITÀ ORDINARIA SUGLI UTILI RIMASTI IN AZIENDA Art. 1, cc. 40-42

A decorrere dal periodo d'imposta 2008, le persone fisiche titolari di redditi d'impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti nel territorio dello Stato, possono optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,50%, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti.

WHITE LIST PER INDIVIDUAZIONE DEI PARADISI FISCALI Art. 1, cc. 83-90

La disposizione si propone di ridisegnare la definizione dei paradisi fiscali, attraverso l'abolizione delle cosiddette «black list» e il varo di nuove regole in linea con gli orientamenti internazionali sulla fiscalità privilegiata che introducono le «white list». Per effetto del cambiamento sono modificate tutte le norme che richiamano le «black list», per ricondurle al nuovo riferimento.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE Art. 1, c. 91

Nuova riapertura dei termini per affrancare i terreni edificabili e le partecipazioni societarie, per soggetti che detengono tali beni al di fuori del regime d'impresa. È disposto, infatti, che è ammessa la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1.01.2008.

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI Art. 1, cc. 96-117

Si considerano contribuenti minimi le **persone fisiche** esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo: a) nell'anno solare precedente: 1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro; 2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione; 3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto, programma di lavoro o fase di esso, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati; b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ DI COMODO Art. 1, c. 128

Sono apportate modifiche alla normativa sulle società di comodo, estendendo il numero dei soggetti che ne sono automaticamente esclusi.

SCIoglimento o TRASFORMAZIONE AGEVOLATA PER SOCIETÀ DI COMODO Art. 1, c. 129

Lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice può essere eseguito dalle società considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31.12.2007, nonché da quelle che a tale data si trovano nel 1° periodo di imposta, entro il 5° mese successivo alla chiusura del medesimo periodo di imposta.

CESSIONE GRATUITA DI BENI ALLE ONLUS Art. 1, c. 130

I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi dalle derrate alimentari e prodotti farmaceutici, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che, pur non modificandone l'idoneità di utilizzo, non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5% del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai fini delle imposte sui redditi e si considerano distrutti agli effetti dell'Iva.

DEDUZIONE SPESE NON DOCUMENTATE NELL'AUTOTRASPORTO Art. 1, c. 170

Anche per il periodo di imposta in corso alla data del **31.12.2007** la deduzione forfetaria di spese non documentate, di cui all'art. 66, c. 5 Tuir, spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della Regione e delle Regioni confinanti.

DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI AI FONDI SANITARI INTEGRATIVI Art. 1, cc. 197-199

È pari a 3.615,20 euro complessivi il limite per la deducibilità dei contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale. Ai fini del calcolo del limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse con finalità assistenziale ai sensi dell'art. 51, c. 2 lett. a) Tuir.

PROROGA DETRAZIONE FISCALE PER FREQUENZA ASILI NIDO Art. 1, c. 201

Anche per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2007, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%.

AUMENTO DETRAZIONE IRPEF PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI Art. 1, c. 202

Elevata a 4.000 euro la soglia su cui si conteggia la detrazione Irpef, in misura del 19%, per interessi passivi su mutui ipotecari stipulati per l'acquisto della prima casa.

DETRAZIONE PER CANONI LOCAZIONE PAGATI DA UNIVERSITARI Art. 1, c. 208

La detrazione Irpef del 19% riconosciuta a favore degli studenti universitari per la spesa relativa ai canoni di locazione, derivanti da contratti ex L. 431/1998 per un importo non superiore a 2.633 euro, è estesa alle rette dei collegi universitari e degli enti per il diritto allo studio, Università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

CESSAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA Art. 1, c. 272

Ampliata alla riliquidazione delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, alle indennità di mobilità e al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 17, c. 1, lett. c) e c-bis) Tuir corrisposti dall'1.01.2004 la norma secondo la quale l'Agenzia delle Entrate non provvede all'invio della comunicazione prevista per i redditi soggetti a tassazione separata, né ad iscrizioni a ruolo o a rimborsi per somme inferiori a 100 euro.

DETRAZIONE IRPEF SUGLI ABBONAMENTI DI TRASPORTO PUBBLICO Art. 1, c. 309

Ai fini dell'Irpef, per le spese sostenute entro il 31.12.2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19% per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro.

5 PER MILLE Art. 3, cc. 4-11

Per il 2008 una quota dell'Irpef netta pari al 5 per mille sarà assegnata, in base alla scelta del contribuente, alle Onlus, associazioni di promozione sociale, associazioni operanti senza fine di lucro nei settori di cui al D. Lgs. n. 460/1997, enti di ricerca, università ed enti di ricerca sanitaria. I soggetti ammessi sono tenuti a redigere un rendiconto sulla destinazione delle somme ricevute.

IRAP

ALIQUOTA E BASE IMPONIBILE IRAP Art. 1, cc. 50-51

L'aliquota Irap passa dal 4,25% al 3,90%. È stata inoltre separata la disciplina applicativa e dichiarativa Irap da quella concernente le imposte sul reddito e la base imponibile Irap sarà determinata principalmente in funzione delle risultanze contabili.

DICHIARAZIONE IRAP AUTONOMA Art. 1, c. 52

Ferma restando la disciplina ordinaria in materia di accertamento e di riscossione prevista dal D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, la dichiarazione annuale Irap non deve essere più presentata in forma unificata e deve essere presentata direttamente alla Regione o alla Provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo.

IVA

REGIME IVA ORDINARIO PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI DA PARTE DELLE AGENZIE VIAGGI Art. 1, cc. 77-78

Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime Iva ordinario, anziché quello speciale di cui all'art. 74-ter D.P.R. 633/1972.

PRESTAZIONI DI MEDICINA LEGALE CON IVA ORDINARIA Art. 1, c. 80

Al fine di armonizzare la legislazione italiana con la normativa comunitaria, le prestazioni professionali specifiche di medicina legale sono assoggettate al regime ordinario dell'Iva a decorrere dal periodo d'imposta 2005. In sostanza, si dispone una sanatoria delle prestazioni eseguite in esenzione dall'Iva prima del 2005.

FATTURAZIONE ELETTRONICA CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Art. 1, cc. 209-214

Per semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento relativo alla fatturazione elettronica, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.

RIMBORSI IVA INFRANNUALI SOLO IN VIA TELEMATICA Art. 1, cc. 215-216

Il rimborso Iva infrannuale o l'utilizzo in compensazione sono richiesti presentando all'ufficio competente, in via telematica, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, l'apposita istanza.

CONTROLLI BASATI SULLA DETRAZIONE IVA DEI CELLULARI Art. 1, c. 255

Nel fissare i criteri selettivi per l'attività di accertamento, relativamente al quinquennio 2008-2012, si stabilirà la misura in cui gli uffici dovranno concentrare l'attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato, in detrazione, una misura superiore al 50% dell'Iva afferente agli acquisti delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione.

UTILIZZO PRIVATO DI AUTO E TELEFONI CELLULARI E AUTOCONSUMO AI FINI IVA Art. 1, cc. 261, 264

È esclusa la presunzione assoluta che costituiscano prestazioni di servizi gratuite, imponibili Iva, l'uso familiare o personale dell'imprenditore, o la messa a disposizione gratuita ai dipendenti, di:

- a) veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta sia stata limitata al 40%; la disposizione si applica con decorrenza 28.06.2007;
- b) telefoni cellulari e relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli privati; tale disposizione si applica con decorrenza 1.01.2008.

BASE IMPONIBILE IVA PER AUTO E TELEFONINI MESSI A DISPOSIZIONE DEI DIPENDENTI Art. 1, cc. 261-264

Dal 1.03.2008, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore, nonché dei telefoni cellulari e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.

CESSIONI DI BENI ACQUISTATI CON IVA PARZIALMENTE INDETRAIBILE Art. 1, cc. 261-264

Dal 1.03.2008, per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta, ai sensi dell'art. 19-bis1 D.P.R. 633/1972 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi delle disposizioni sulla determinazione della base imponibile (la base imponibile è rapportata alla percentuale di detrazione operata).

MANCATA EMISSIONE DI RICEVUTE E SCONTRINI FISCALI Art. 1, c. 269

La sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da 3 giorni ad 1 mese, è disposta qualora siano state contestate ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 472/1997, nel corso di un quinquennio, 4 (in precedenza 3) distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale; le violazioni, inoltre dovranno risultare compiute in giorni diversi.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI Art. 1, c. 161

A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre 3 mesi.

ACCERTAMENTO NON AUTOMATICO DA STUDI DI SETTORE (INE) Art. 1, cc. 252-254

Ai fini dell'accertamento l'Agenzia delle Entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica, approvati con D.M. Economia 20.03.2007, fino all'entrata in vigore dei nuovi studi di settore varati secondo le previste procedure, anche di concertazione con le categorie. In ogni caso, i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori non sono soggetti ad accertamenti automatici.

IMPOSTE E TASSE DIVERSE

ESENZIONE FISCALE PER TRASFERIMENTI DI AZIENDE E QUOTE AL CONIUGE Art. 1, c. 31

Estesa ai trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni, anche a favore dei coniugi, l'esenzione dall'imposta di successione e donazione prevista dalla Finanziaria 2007 per i passaggi ai discendenti.

GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE Art. 1, cc. 266-268

Sono definiti «gruppi di acquisto solidale» i soggetti associativi senza scopo di lucro, costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.

IMMOBILI

IMMOBILI AGEVOLAZIONI ICI Art. 1, cc. 5-7

Dall'Ici dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detrae un ulteriore importo, pari all'1,33 per mille della base imponibile. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, è fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L'ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni, escluse quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. Le minori imposte sono rimborsate ai singoli Comuni, con oneri a carico dello Stato.

DETRAZIONI IRPEF PER GLI INQUILINI Art. 1, cc. 9-10

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2007 potranno essere fatti valere specifici sconti Irpef per gli inquilini con contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati o rinnovati ai sensi della L. 431/1998: 300 euro per redditi fino a 15.493,71 euro; 150 euro per redditi fino a 30.987,41 euro.

Per i giovani di età compresa tra 20 e 30 anni le detrazioni salgono a 991,60 euro, per i primi 3 anni e per redditi fino a 15.493,71 euro, per l'unità immobiliare locata destinata a propria abitazione principale (diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro a cui i giovani sono affidati).

REDDITI FONDIARI ESENTI DA IRPEF Art. 1, cc. 13-14

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari, di cui all'art. 25 del Tuir, di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta Irpef non è dovuta.

PROROGA AGEVOLAZIONE 36% E IVA 10% PER RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO Art. 1, cc. 17-19

Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio.

È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione Iva (aliquota 10%) in materia di recupero del patrimonio edilizio.

PROROGA DETRAZIONE 55% PER RISPARMIO ENERGETICO Art. 1, cc. 20-24, 286

La detrazione del 55% relativa agli interventi di riqualificazione energetica (di cui all'art. 1, cc. 344-347 L. 296/2006) è applicabile anche alle spese sostenute entro il 31.12.2010. La predetta detrazione può essere ripartita anche oltre 3 anni e fino ad un massimo di 10 anni, su opzione irrevocabile del contribuente.

IMPOSTA REGISTRO 1% PER IMMOBILI COMPRESI IN PIANI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI Art. 1, cc. 25-28

Si applica l'imposta di registro in misura dell'1% ai trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale, comunque denominati.

INTERESSI PASSIVI DEGLI IMMOBILI PATRIMONIO Art. 1, cc. 35-36

Tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili, di cui al c. 2 dell'art. 90 del Tuir, non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili patrimonio. La disposizione costituisce norma di interpretazione autentica.

ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE Art. 1, c. 37

L'imprenditore individuale che, alla data del 30.11.2007, utilizza beni immobili strumentali (di cui all'art. 43, c. 2, 1° periodo del Tuir), può, entro il 30.04.2008, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1.1.2008, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e Irap nella misura del 10% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscale riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'Iva, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30% dell'Iva applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

SANZIONI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI REVERSE CHARGE Art. 1, c. 155

È punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100% e il 200% dell'imposta il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74, cc. 7 e 8 D.P.R. 633/1972. La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento. Qualora non vi sia danno per l'erario la sanzione è ridotta al 3 % con un minimo di 258 euro.

REVERSE CHARGE PER CESSIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI Art. 1, cc. 156-157

Il meccanismo del reverse charge sarà esteso, dal 1.03.2008, alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui alla lett. b) del n. 8-ter) dell'art. 10 D.P.R. 633/1972, ossia effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25%. Si conferma l'applicazione del meccanismo alle cessioni di cui alla lett. d) del n. 8-ter) dell'art. 10 D.P.R. 633/1972, ossia alle cessioni per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.

ESCLUSIONE DA REVERSE CHARGE PER SERVIZI A UN CONTRAENTE GENERALE Art. 1, cc. 162-163

Dal 1.02.2008 l'inversione contabile per il pagamento dell'Iva non si applica ai servizi resi nei confronti di un contraente generale a cui sia affidata dal committente la totalità dei lavori.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE IVA DEL CESSIONARIO NELLE CESSIONI DI IMMOBILI Art. 1, c. 164

Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile, e nella relativa fattura, sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione (dal 100% al 200% dell'imposta).

DIRITTO DEL LAVORO

LAVORO FLESSIBILE NELLA P.A. Art. 3 cc. 76 – 79

Viene ulteriormente limitato, dal 2008, il tetto di spesa consentito per il ricorso a personale a tempo determinato. Gli incarichi individuali esterni possono essere conferiti solo a soggetti di comprovata professionalità a livello di specializzazione universitaria. Per le assunzioni a tempo determinato nelle Pubbliche amministrazioni, riserva di una quota del 60% dei posti a soggetti già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con le medesime amministrazioni ed enti. Lavoro flessibile solo per fronteggiare esigenze stagionali e per periodi non superiore a 3 mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali.

Per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni possono usare personale di altre amministrazioni per non più di 6 mesi. Le P.A. possono avvalersi di contratti flessibili per lo svolgimento di programmi o attività finanziate dai fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate.

STABILIZZAZIONE DEI PRECARI NELLA P.A. Art. 3 cc. 90 – 92

Le amministrazioni dello Stato possono ammettere alle procedure di stabilizzazione i lavoratori a tempo determinato da almeno 3 anni (anche non continuativi) per contratti stipulati prima del 28 settembre 2007.

SEMPLIFICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA Art. 1, cc. 121-123

Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta tenuti al rilascio del Cud, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, si comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

REVISIONE DEGLI IMPORTI DEGLI ASSEGNI FAMILIARI Art. 1, c. 200

A decorrere dall'anno 2008, i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili sono rideterminati, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini Irpef, con decreto da emanare entro 2 mesi dal 1.01.2008.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL MOD. 770 Art. 1, c. 217

È stato rinviato dal 31.03 al 31.07 il termine per la presentazione del modello 770 ordinario e al 30.04 il 770 semplificato da parte dei sostituti d'imposta.

DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI PER DIPENDENTI Art. 1, c. 221

Le detrazioni operate dal sostituto d'imposta dovranno essere confermate annualmente dal lavoratore; pertanto, scompare la previsione secondo la quale la dichiarazione di spettanza delle detrazioni aveva effetto anche per i periodi di imposta successivi. Per le detrazioni relative ai familiari a carico il contribuente è tenuto ad indicare il codice fiscale dei soggetti per i quali fruisce delle detrazioni.

ADOZIONI E AFFIDAMENTI Art. 2, cc. 452-456

L'art. 26 del D. Lgs. 26.03.2001, n. 151, in tema di adozioni e affidamenti, è riformulato. Il congedo di maternità spetta, per un periodo massimo di 5 mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi 5 mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i 5 mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.

TFR Art. 2, cc. 514-516

Il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'art. 17, c. 1, lett. a) Tuir, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1.04.2008, è ridotto.

CIGS Art. 2, cc. 520-523

In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro, il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, può disporre, entro il 31.12.2008, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15.06.2008 che recepiscono le intese già stipulate in sede territoriale ed inviate al ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale entro il 20.05.2008.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ Art. 2, c. 531

È estesa al 31.12.2008 la disposizione prevista dall'art. 1, c. 2, 1° periodo D.L. 4/1998.

AGEVOLAZIONI

CREDITO D'IMPOSTA PER AGGREGAZIONI PROFESSIONALI Art. 1, cc. 70-76

Al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, funzionale al miglioramento della qualità dei servizi forniti alla collettività e dell'organizzazione del lavoro, agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno 4 ma non più di 10 professionisti, è attribuito un credito d'imposta di importo pari al 15% dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria:

- a) di beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature varie;
- b) di programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi;
- c) nonché per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SICUREZZA NEL COMMERCIO Art. 1, cc. 228-232

Per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d'imposta, determinato nella misura dell'80% del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SICUREZZA DEI TABACCAI Art. 1, cc. 233-237

Agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.

BONUS PER LA FORMAZIONE Art. 2, cc. 509-510

Per l'anno 2008, nel limite complessivo di 20 milioni di euro, ai soggetti in cerca di prima occupazione è riconosciuto un bonus da spendere per la propria formazione professionale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere, per la stessa finalità, presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a tempo indeterminato.

BONUS PC AI COLLABORATORI Art. 2, c. 513

A valere sulle risorse del Fondo non impegnate entro la chiusura dell'esercizio 2007, i contributi stanziati dalla Finanziaria 2007 sono erogati ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto e i titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, per le spese documentate relative all'acquisto di un computer nuovo di fabbrica, sostenute entro il 31.12.2008.

VARIE

ENTRATA IN VIGORE Art. 3, c. 164

La Legge Finanziaria 2008 entra in vigore il 1.01.2008, salvo specifiche eccezioni.

Restando a Sua disposizione per ogni eventuale approfondimento, cogliamo l'occasione per porgerLe i nostri più cordiali saluti.

Lorenzo Perinotto